

**Decreto federale
concernente i sussidi alla fondazione
«Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche»
negli anni dal 1980 al 1983**

del 18 settembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 27^{sexies} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1979 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione accorda alla fondazione «Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche» negli anni dal 1980 al 1983 i sussidi seguenti:
142 milioni di franchi nel 1980,
149 milioni di franchi nel 1981,
156 milioni di franchi nel 1982,
163 milioni di franchi nel 1983.

² I sussidi possono essere adeguati alle circostanze nel quadro del decreto federale sul bilancio di previsione.

Art. 2

¹ I mezzi disponibili devono essere impiegati, conformemente agli statuti della fondazione, per il promovimento e il sostegno della ricerca scientifica, come anche per la formazione e il perfezionamento di ricercatori.

² Il Consiglio federale può affidare alla fondazione l'esecuzione di programmi di ricerca fino a concorrenza del 12 per cento dei sussidi di cui all'articolo 1.

³ Il Consiglio federale stabilisce tali programmi e disciplina la procedura.

Art. 3

¹ Soggiacciono all'approvazione del Consiglio federale:

- a. le modificazioni dell'atto di fondazione e degli statuti;
- b. i progetti per l'istituzione di nuovi istituti di ricerca, il cui esercizio dev'essere finanziato integralmente dal Fondo nazionale;
- c. la concessione di sussidi per l'equipaggiamento e la costruzione d'istituti di ricerca, ove superino 2 milioni di franchi;
- d. l'assegnazione di sussidi regolari per gli oneri d'esercizio di singoli istituti di ricerca.

¹⁾ FF 1979 I 1106

² Il Consiglio federale stabilisce la forma giuridica degli istituti progettati dal Fondo nazionale.

³ Esso risolve dopo aver sentito il Consiglio svizzero della scienza.

Art. 4

¹ La fondazione presenta ogni anno al Consiglio federale un piano di ripartizione motivato e analitico.

² Essa gli presenta inoltre annualmente, per l'Assemblea federale, un rapporto esauriente sull'attività svolta durante l'anno precedente.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 5

¹ Il presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Consiglio nazionale, 14 giugno 1979 Consiglio degli Stati, 18 settembre 1979

Il presidente: Generali

Il presidente: Luder

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Sauvant

Decreto federale concernente i sussidi alla fondazione «Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche» negli anni dal 1980 al 1983 del 18 settembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	941-942
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 975

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.